



Città di Porto Viro

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza della Repubblica, 23 – C.A.P. 45014 – Partita IVA 01014880296
Centralino 0426.325711 – Fax 0426.633342 - www.comune.portoviro.ro.it



ORDINANZA SINDACALE N. 68 DEL 13/07/2015

MODALITA' DI GESTIONE DELLE TRAPPOLE DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DELLA NUTRIA

IL SINDACO

Considerato che:

- la nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici, originario del Sud America ed importato in Italia negli anni trenta a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce, condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni e che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano;
- l'incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo, delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, del clima favorevole e della buona disponibilità alimentare in natura;
- la mortalità naturale è provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto dello 0 termico per periodi di tempo prolungati;
- la nutria possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza di un fitto reticolo idrografico che caratterizza la Regione Veneto (ed in particolare le aree di pianura) facilita la diffusione incontrollata e l'aumento della consistenza della specie;

Dato atto che:

- lo scavo di gallerie utilizzabili come siti di sosta e riproduzione dalla nutria, ha provocato la progressiva erosione di molte arginature (in parte anche pensili) con conseguenti e rilevanti rischi idraulici potenzialmente in grado, fra l'altro, di mettere in serio pericolo l'incolumità di cose e persone;
- il reticolo idrografico nel territorio comunale si sviluppa anche in prossimità di varie arterie stradali e che, pertanto, si verifica la presenza di nutrie vaganti sulle strade che procurano situazioni di potenziale pericolo al traffico veicolare;
- l'elevata presenza di questa specie alloctona rappresenta una minaccia per la conservazione della biodiversità delle biocenosi locali e può pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone o di intere comunità biotiche, tanto che l'International Union for Conservation of Nature – IUCN l'ha inserita tra le 100 specie esotiche a maggiore minaccia per la biodiversità a scala globale;
- a seguito di suddetta classificazione, la CE ha emanato il Reg. 1143/2014 con il quale vengono indicate agli stati membri le direttive per dare corso agli interventi di contenimento delle specie esotiche che minacciano la biodiversità a scala globale
- essendo un roditore essenzialmente erbivoro la nutria si rende altresì responsabile di ingenti danni alle coltivazioni agricole;

Tenuto conto che:

- il decreto legge 24.06.2014, n.91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” all'art.11, comma 12, ha modificato l'art.2, comma 2 della legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, escludendo le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto di tutela;

Considerato inoltre che, con l'esclusione della nutria dalle norme previste per la fauna selvatica dalla predetta legge 157/92:

- non sono più attuabili gli specifici piani di controllo previsti dall'art.19 della medesima legge 157/92, così come recepito dalla legge regionale Veneto n. 50/93 all'art.17, a norma dei quali le Province hanno potuto predisporre piani di controllo numerico della specie nutria, avvalendosi di operatori abilitati provvisti di porto d'arma ad uso caccia (selettori);
- non è più applicabile l'art. 28 della LR 50/93 e di conseguenza non sono più risarcibili gli ingenti danni causati dalla specie alle produzioni agricole facenti capo al fondo regionale per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica;
- si rende necessario proseguire nell'attuazione di interventi di controllo numerico della specie nutria, anche in conseguenza della mancanza di fattori naturali di regolazione numerica, ivi compresa l'assenza di predatori;

Vista la circolare interministeriale prot. 21814 del 31/10/2014 del Ministero della Salute e del Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali, con la quale, dando atto che le nutrie, dallo status di “fauna selvatica” e quindi protetta, sono transitate allo status di “specie nociva”, alla stregua di animali infestanti e dannosi”, si sottolinea che tale modifica ha prodotto due effetti:

- a) trasferire la competenza sulla gestione delle nutrie, attualmente in capo alle Regioni e alle Province, ai Comuni;
- b) consentire nella gestione delle problematiche relativa al sovrappopolamento delle nutrie, l'utilizzo di tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive (non solo per il contenimento, ma anche per l'eliminazione totale di questi animali analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni)”;

Considerato che la richiamata circolare interministeriale ha posto l'attenzione su alcuni punti, ribadendo “l'opportunità di piani di controllo, anche in forma consortile tra comuni, che richiamino le norme tecniche predisposte dall'ISPRA, ivi comprese le tecniche di cattura (trappolaggio, ecc.), tecniche di abbattimento e smaltimento carcasse nel rispetto della normativa vigente, eventualmente individuando sistemi alternativi alla distruzione”

Richiamato altresì il Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive che raccomanda agli Stati membri di provvedere all'eradicazione rapida di tali specie;

Dato atto come la presenza incontrollata della nutria, per tutte le considerazioni di cui sopra, rappresenti un grave pericolo per l'incolumità pubblica, in particolare quanto al rischio idraulico, al rischio per la circolazione stradale e ai danni alle produzioni agricole;

Considerato pertanto necessario intervenire per disciplinare gli interventi di controllo della popolazione delle nutrie sul territorio comunale, secondo modalità sostanzialmente corrispondenti a

quelle applicate in precedenza nei piani adottati dalla Provincia con il parere ISPRA, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Considerato quanto previsto dalla Circolare interministeriale più volte citata in merito alle metodologie di smaltimento delle carcasse in esito ai piani di controllo numerico, ed in particolare quanto previsto dall'art. 13 del Reg. CE n. 1069/2009;

Vista la nota del Ministero della Salute prot. 3991 del 09/02/2015, con la quale, con riferimento alla precedente circolare interministeriale del 31/10/2014, nel caso di abbattimenti occasionali, si indica la possibilità da parte dei Comuni di dare corso alla applicazione, nelle forme ritenute opportune, del D.lgs. 152/2006 in tema ambientale (art. 184 comma 2, lett. d. relativo ai rifiuti urbani);

Considerato che secondo le indicazioni ottenute dall'ULSS 19 per casi limitati e giustificati, previa tracciabilità dei capi abbattuti, l'autorità competente potrà concederne l'interramento;

Considerato che con Determinazione n. 1064 del 14/05/2015 il Dirigente dell'Area Attività Produttive, Polizia Provinciale, Caccia ha assegnato ai Sindaci della Provincia di Rovigo i mezzi di cattura della specie della Nutria, a seguito della cessazione del Piano Provinciale di controllo per effetto della Legge 116/2014;

Considerato che in assenza di disposizioni da parte del Comune non è possibile, da parte degli attuali custodi, continuare ad utilizzare le trappole già assegnate dalla Provincia;

Ritenuto quindi indispensabile ed urgente, nelle more della definizione ed approvazione di un più completo ed esaustivo Regolamento Comunale per il Controllo della Popolazione della Nutria, definire le modalità di utilizzo delle trappole ora di proprietà del Comune;

DISPONE

Che il controllo della popolazione della Nutria (*Myocastor coypus*), fino all'entrata in vigore di apposito regolamento Comunale in materia, potrà avvenire esclusivamente da parte degli assegnatari delle trappole, ora di proprietà del Comune, attraverso le seguenti modalità:

Cattura mediante gabbie-trappola e successiva soppressione

La cattura mediante gabbie-trappola e successiva soppressione secondo le Linee Guida elaborate da ISPRA, può essere effettuata su tutto il territorio comunale, durante l'intero arco dell'anno, e senza limite di orario da parte dei proprietari/conduttori dei fondi (agricoli e non), interessati dalla presenza della specie, del personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque (Consorzi di Bonifica, AIPO, Genio Civile, ecc), nonché da Ditte di disinfestazione o pest-control, risultanti affidatarie di incarico di disinfestazione con le modalità previste.

Andranno impiegate gabbie-trappola di adeguate dimensioni e riconosciuta efficacia per la cattura in vivo di nutrie, indicativamente di cm. 80 (profondità) x 40 (larghezza) x 35/40 (altezza), dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) con chiusura basculante dall'interno, eventualmente provviste di meccanismi di attivazione con utilizzo di esca attrattiva (preferibilmente mele, carote, spighe di mais, ecc.).

La soppressione delle nutrie catturate deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura e comunque le trappole devono essere controllate almeno una volta al giorno.

Eventuali capi di fauna selvatica catturati involontariamente nei luoghi di posizionamento delle trappole per nutrie, dovranno essere liberati sul luogo di cattura nel più breve tempo possibile.

La soppressione delle nutrie potrà avvenire all'interno delle trappole di cattura o di altri idonei contenitori di costrizione, sul luogo di cattura o nelle pertinenze della residenza o delle aree

cortilive dei fondi agricoli, utilizzando armi di libera vendita, funzionanti ad aria compressa e con adeguata potenza il più possibile prossima ma non superiore a 7,5 Joule, o con altri mezzi che non comportino maltrattamento degli animali.

A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma di libera vendita dalla residenza al luogo di cattura delle nutrie (con arma scarica e riposta in custodia: vedi artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n.362) per la soppressione dei capi catturati, a condizione che il trasporto e l'utilizzo sia fatto dal proprietario/conduuttore del fondo, purchè maggiorenne, e sia effettuato usando la massima diligenza.

Raccolta e smaltimento delle carcasse

Tutte le carcasse di nutria provenienti da attività di cattura devono essere recuperate da parte del proprietario/conduuttore del fondo che, direttamente od indirettamente ha provveduto alla cattura/soppressione delle nutrie, e smaltite mediate interrimento nel rispetto del Reg. CE 142/2011, (Capo III, Sez. 1, punto 3 lett. A) ovvero del D.L.gs 152/2006 art. 184 c. 2 lett. D.

Considerando l'attuale densità della specie per unità di superficie e trattandosi di catture occasionali ed in luoghi di difficile accesso, il sotterramento delle carcasse può essere effettuato nei luoghi di cattura, nel limite annuo di 5 capi o comunque di 20 kg. di carcasse per ettaro.

In particolare, al fine di prevenire il dissotterramento delle carcasse da parte dei carnivori (selvatici e non), l'interrimento deve essere effettuato ad una distanza di almeno 250 metri da pozzi o sorgenti che forniscono acqua, almeno 30 metri dai corpi idrici principali (fiumi, laghi,ecc), almeno 10 metri dai corsi d'acqua secondari, ad una profondità di almeno 50 cm., con riporto di ulteriore terra sopra il punto di affossamento al fine di prevenire ristagni d'acqua.

E' opportuno posizionare sopra il punto di affossamento, per un periodo di almeno 30 giorni, un pannello di rete metallica a maglia larga (indicativamente cm 200X100 con maglia cm. 5X10) al fine di ostacolare eventuali azioni di dissotterramento delle carcasse da parte di animali carnivori od onnivori.

Qualora non sussistano le condizioni per l'interrimento alle condizioni previste, il proprietario-conduuttore del fondo sul quale è avvenuta la cattura/soppressione di nutrie, dovrà provvedere allo smaltimento delle carcasse nelle altre forme previste dalla normativa vigente. (consegna in discarica autorizzata, invio alla termo-distruzione, ad impianti di compostaggio o di digestione anaerobica per la produzione di biogas).

Nel caso di adozione di piani comunali od intercomunali di controllo della specie, lo smaltimento delle carcasse dovrà avvenire con le modalità previste dall'art. 13 del Reg. CE n. 1069/2009, ovvero con le modalità previste dal D.L.gs 152/2006 art. 184 c. 2 lett. d. che assimila detta tipologia di materiali ai "rifiuti urbani" di qualsiasi natura o provenienza, ...omissis... giacenti ...omissis... sulle rive dei corsi d'acqua .

E' vietata la dispersione sul territorio di veleni e rodenticidi non selettivi per interventi di spopolamento delle nutrie.

Al fine di consentire la tracciabilità dei capi abbattuti, entro il 31 Gennaio di ogni anno, dovrà essere comunicato al Comune il numero di capi abbattuti nell'anno solare precedente.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Porto Viro e venga trasmessa:

All' Ufficio Segreteria - SEDE

Al Comando di Polizia Locale- SEDE

All' Ufficio Messi – SEDE per la pubblicazione ;

All'ULSS 19 Dipartimento di prevenzione – Servizio Veterinario

Al Comando Carabinieri di Porto Viro

Al Corpo Forestale dello Stato – comando stazione di Adria

All'Ente Parco Delta del Po

Al Consorzio di Bonifica Delta del Po

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione od in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale

IL SINDACO
Thomas Giaccon

